

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1209)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONALDI, BROSIO e BALBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1973

Pensione di reversibilità a favore della vedova del pensionato dello Stato e della vedova del pensionato delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, all'articolo 24, relativo ai trattamenti di reversibilità, ha stabilito, tra l'altro, che il coniuge non ha diritto alla pensione di reversibilità quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni. Ha, inoltre, stabilito che si prescinde da tali requisiti quando sia nata prole, anche postuma.

Rispetto alla normativa precedentemente in vigore la legge sopra citata ha, in sostanza, eliminato ai fini delle condizioni poste per ottenere la pensione di reversibilità nei casi presi in considerazione quella relativa

alla differenza di età tra i coniugi, differenza che non doveva essere maggiore di 20 anni.

Le nuove disposizioni sulle pensioni INPS testimoniano, ovviamente, di un nuovo modo del legislatore di vedere e considerare la situazione morale e materiale del pensionato che contrae matrimonio, dopo il pensionamento, in età avanzata, e del suo coniuge. Invero, egli ha voluto limitare al minimo indispensabile i casi di diniego della concessione della pensione di reversibilità per evitare il ripetersi di situazioni di grave disagio e a volte addirittura di indigenza del coniuge superstite.

Ebbene, se la posizione del legislatore per i motivi accennati è mutata nel tempo nei riguardi della reversibilità delle pensioni INPS, a testimonianza di un nuovo indiriz-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zo, non si comprende perchè una normativa identica, per le stesse ragioni umane e sociali, non debba essere estesa ai pensionati dello Stato e degli altri enti pubblici che abbiano ugualmente contratto matrimonio posteriormente alla cessazione dal servizio. Attualmente, infatti, per tali pensionati le norme che li riguardano continuano a richiedere, insieme alle altre condizioni necessarie per la concessione della pensione di reversibilità, anche quella della differenza di età tra i coniugi non maggiore di 20 anni.

Ne consegue che i cittadini titolari di pensione, che abbiano contratto matrimonio dopo il pensionamento, sono trattati dalla legislazione vigente, in relazione ad un fatto della vita tanto importante come il matrimonio, in maniera diversa a seconda che essi siano pensionati dell'INPS da una parte e

pensionati dello Stato e degli enti locali dall'altra.

Il presente disegno di legge è, appunto, diretto ad ovviare a questo ingiusto stato di cose.

L'articolo 1 riguarda i pensionati dello Stato, mentre l'articolo 2 riguarda i pensionati delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Nei riguardi di entrambe tali categorie di pensionati il disegno di legge, in sostanza, prevede la soppressione della condizione della differenza di età tra i coniugi non superiore a 20 anni per la concessione della pensione di reversibilità.

Per una esigenza di giustizia, alla nuova normativa viene data efficacia dal 1° maggio 1969, che è la data dalla quale ha avuto decorrenza la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente le pensioni INPS.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, come modificato dall'articolo 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, è sostituito dal seguente:

« Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato dello Stato, purchè il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio, sia stato contratto dal pensionato in età non superiore a 72 anni e sia durato almeno 2 anni. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è sostituito dal seguente:

« Per i casi di morte dei titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato in età non superiore a 72 anni, oppure a 75 anni se trattasi di titolare di pensione di privilegio, e sia durato almeno 2 anni ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° maggio 1969.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante prelievo dai fondi stan-

ziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.